



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496494

F +39 0461 496422

pec apac@pec.provincia.tn.it

@ apac@provincia.tn.it

web www.appalti.provincia.tn.it



Spettabile

Direzione Generale

Dipartimenti

Servizi e Agenzie

Unità di missione semplice e strategica

Enti Strumentali della Provincia

Enti strumentali a carattere privatistico della
Provincia

Consorzio dei Comuni trentini

Comuni del Trentino

Comunità di Valle

Regione Trentino Alto Adige

U.P.I.P.A.

A.P.S.P.

Università degli Studi di Trento

Istituti di istruzione e formazione

Opera Universitaria di Trento

Federazione provinciale dei Consorzi irrigui
e di miglioramento fondiario

Trentino Trasporti Spa

Dolomiti Energia Spa

A.S.I.S.

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento
Ordine degli Architetti della Provincia di Trento
Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Trento
Collegio dei Geometri
Collegio Periti Industriali della Provincia di Trento
Collegio dei Periti Agrari
Confindustria Trento
Associazione Trentina dell'Edilizia (ATE)
Associazione Artigiani e Piccole Imprese
Federazione Trentina della Cooperazione
Unione Commercio, Turismo e Attività di Servizio
Confesercenti del Trentino
CGIL del Trentino
CISL Trentino
UIL del Trentino
LORO SEDI

S506/2023

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4 *“Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale”* e Decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2023, n. 12-88/Leg *“Regolamento concernente “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (Regolamento concernente “Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”) e del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg (Regolamento concernente “Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”)”* Informativa.

INFORMATIVA

La normativa in materia di contratti pubblici risulta ad oggi connotata dalla presenza di un quadro in fase di progressiva evoluzione.

A tal riguardo va segnalata anzitutto l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che assumerà efficacia a decorrere dal 1° luglio pv.

La Provincia autonoma di Trento, nell'alveo della propria autonomia statutaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del d.l. 16 marzo 1992, n. 266, è tenuta a provvedere all'adeguamento della propria legislazione in materia di contratti pubblici a quanto previsto dalla normativa statale.

A tale scopo, è stato istituito in seno all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) un gruppo di lavoro specificamente deputato ad analizzare le nuove disposizioni codicistiche e incaricato di presentare quanto prima alla Giunta provinciale una proposta normativa di adeguamento.

L'attività di complessivo adeguamento dell'ordinamento provinciale alla nuova normativa statale verrà portata a compimento con l'approvazione della prossima legge di Assestamento di bilancio.

In attesa di addivenire alla stabilizzazione del quadro normativo provinciale in materia di contratti pubblici con il predetto adeguamento al Codice dei contratti pubblici, si ritiene utile fornire le indicazioni che seguono.

A) Il prossimo 30 giugno segna il termine conclusivo di applicazione della normativa emergenziale di cui alla legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (v. art. 8, co. 2 ter).

Al fine di fronteggiare il venir meno della normativa emergenziale, nelle more dei lavori di adeguamento alla disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, si è ritenuto opportuno approntare primi interventi normativi volti a preservare la disciplina semplificatoria inizialmente prevista in ottica emergenziale.

Per tali ragioni, la Provincia è intervenuta con l'articolo 11 della **Legge provinciale 26 maggio 2023, n. 4** *"Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023 - 2025 e disposizioni urgenti in materia di tributi locali, di finanza locale, di patrimonio, di contratti pubblici e di personale"*, pubblicata sul Numero Straordinario n. 1 al B.U. n. 21 del 26 maggio 2023 (**entrata in vigore 27 maggio 2023**) che, in sintesi, prevede:

- la possibilità di procedere all'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e all'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.
- attraverso la modificazione dell'articolo 33 della l.p. 26/93, le amministrazioni aggiudicatrici possono continuare a procedere all'appalto di lavori con procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea;
- attraverso la modificazione dell'art. 16 della l.p. 2/2016, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti d'importo inferiore alla soglia europea, alternativamente, con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Restano fermi i casi di ricorso obbligatorio al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsti nel medesimo articolo 16 citato.

Per l'importanza che riveste in ambito applicativo, si ritiene opportuno evidenziare che a decorrere dal prossimo 1 luglio pv., sebbene le amministrazioni siano sempre tenute a selezionare gli operatori economici per gli affidamenti di lavori pubblici e incarichi tecnici dall'elenco unico di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016, con il venir meno dell'articolo 5 della l.p. 2/2020, le stesse saranno tenute a chiedere in sede di gara ai concorrenti la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura e a verificare la sussistenza dei requisiti in capo all'operatore economico primo in graduatoria ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto. E' altrettanto dovuto il controllo del possesso dei requisiti dei subappaltatori in fase di autorizzazione del subappalto.

Va evidenziato, in ogni caso, che rimane ferma l'applicabilità delle peculiarità proprie di tale disciplina emergenziale alle procedure la cui determina a contrarre sia stata adottata entro il 30 giugno p.v. (v. art. 8, co. 2 ter l.p. 2/2020).

Si riporta di seguito il testo coordinato delle disposizioni così come risultanti dall'intervento normativo di modifica sopra citato. Le disposizioni o parti di esse oggetto di abrogazione sono indicate in barrato, mentre la nuova formulazione è indicata in grassetto.

B) In considerazione della progressione dell'attività di adeguamento al Codice e al fine di dotarsi di un momento unitario di mutamento del quadro normativo applicabile, è emersa l'esigenza di posticipare il momento temporale di acquisizione dell'efficacia del regolamento di riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici (d.P.P. del 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg.) e del capitolato generale (d.P.P. del 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg), precedentemente fissato al primo luglio pv., alla data di acquisizione dell'efficacia dell'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici.

Ne risulta pertanto che con **decreto del Presidente della Provincia del 12 giugno 2023, n. 12-88/Leg** *“Regolamento concernente “Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg (Regolamento concernente “Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”) e del decreto del Presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg (Regolamento concernente “Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”)”, pubblicato sul B.U. n. 24 del 15 giugno 2023 (entrata in vigore 30 giugno 2023), è stata posticipata la data di assunzione dell'efficacia dei regolamenti d.P.P. del 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg. e d.P.P. del 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg. sopra citati al momento coincidente con “la data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.)”.*

C) Da ultimo, si segnala che, con riferimento alle procedure il cui bando sia pubblicato o la cui lettera di invito sia inviata a partire dal 1° luglio pv., trovano immediata applicazione anche in territorio provinciale le norme statali recate dal d.lgs. 36/2023 nei limiti in cui l'ordinamento provinciale vi faccia espresso rinvio (es. disciplina in materia di concessioni o partenariati pubblico-privati) o nelle ipotesi in cui nell'ordinamento provinciale stesso sussista una lacuna da colmare con la normativa statale ai sensi dell'art. 105 dello Statuto (a mero titolo esemplificativo motivi di esclusione, avvalimento, soggetti ammessi a partecipare alle procedure, ecc.). Per le altre disposizioni continua invece a trovare applicazione l'ordinamento provinciale fino ad una sua eventuale modificazione in sede di Assestamento di bilancio.

A tale riguardo, per la sua rilevanza applicativa e innovativa rispetto alla precedente disciplina, va in particolare precisato che il nuovo Codice prevede che la verifica dei requisiti speciali e generali sia condizione non già per la mera efficacia ma per la validità e l'esistenza stessa dell'aggiudicazione.

Ciò comporta, nelle more dell'adeguamento al nuovo Codice dei contratti pubblici, al fine di garantire una tutela giurisdizionale uniforme su tutto il territorio nazionale, e in coerenza con i dettami europei espressi in materia processuale, la necessità di disapplicare la disciplina dell'articolo 22 della l.p. 2/2016 nella parte in cui disciplina che la verifica dei requisiti sia effettuata dopo l'aggiudicazione ai fini della stipula.

* * *

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 26

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

Art. 33

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ~~nelle ipotesi previste da questo articolo, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determinazione a contrarre nei casi previsti dalla normativa statale.~~

2. La procedura è consentita:

a) ~~se, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione dell'Unione europea, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sull'opportunità della procedura negoziata;~~

b) ~~se, per ragioni di natura tecnica o artistica o attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente a un operatore economico determinato;~~

e) ~~nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.~~

3. ~~La procedura disciplinata da questo articolo è consentita, inoltre, per i lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:~~

a) ~~i lavori complementari non possono essere separati dal contratto iniziale, sotto il profilo tecnico o economico, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, o pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;~~

b) ~~il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo del contratto iniziale.~~

4. ~~Se possibile la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se ci sono~~

~~soggetti idonei in tal numero. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, o quello del prezzo più basso nei casi previsti dalla normativa provinciale vigente, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando.~~

~~5. Se è consentito dalla normativa statale vigente i lavori d'importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dal comma~~

~~4. L'invito è rivolto ad almeno dieci soggetti, se ci sono aspiranti idonei in tal numero.~~

~~6. I risultati della procedura non sono soggetti ad approvazione.~~

~~7. E' vietato in ogni caso il rinnovo tacito dei contratti. I contratti rinnovati tacitamente sono nulli.~~

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 1990, n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

Art. 21

Trattativa privata

1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo.

2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi:

a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale;

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi la cui natura rende impossibile l'espletamento di pubbliche gare;

d) per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia o per la realizzazione di programmi di ricerca ad elevato contenuto tecnico o scientifico;

e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;

f) quando la vendita è connessa con l'acquisto di beni da disporsi a trattativa privata;

- g) quando l'urgenza, determinata da circostanze imprevedibili da indicare nel provvedimento a contrarre, non consenta di far luogo a pubblica gara;
- h) allorquando il valore del contratto non superi la soglia di rilevanza europea;
- i) ove ricorrano gravi ed eccezionali circostanze, di cui dovrà essere data giustificazione nel provvedimento a contrarre, le quali non consentano di espletare utilmente la pubblica gara;
- l) nelle altre ipotesi previste dalla presente legge o da leggi speciali della Provincia.
3. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b), b bis), b ter), c), d), e), f), g) ed i), il provvedimento a contrarre deve contenere espressa motivazione circa la sussistenza dei presupposti che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
4. Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché ~~in quella di cui alla lettera h) qualora l'importo contrattuale non ecceda euro 48.500,00~~ **fino alla soglia prevista dalla normativa statale**, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.
5. Nei casi non previsti dal comma 4, salvo diversa motivata determinazione nel provvedimento a contrarre, si fa luogo ad un confronto concorrenziale tra almeno tre persone o ditte scelte discrezionalmente fra quelle indicate negli elenchi e in possesso dei requisiti necessari sulla base delle modalità e dei criteri determinati dal regolamento di attuazione.
- 5 bis. In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale.
- 5 ter. La Giunta provinciale, entro novanta giorni dall'approvazione di questo comma, sentite le organizzazioni rappresentative del terzo settore, emana le necessarie direttive alle strutture organizzative e agli enti strumentali affinché, in tutti i casi in cui la natura delle forniture e dei servizi lo consentono, diano concreta applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 381 del 1991.
- 5 quater. La Giunta provinciale attiva le procedure e le necessarie collaborazioni per concordare con il Consiglio delle autonomie locali azioni di promozione presso le amministrazioni comunali degli orientamenti indicati nei commi precedenti.

LEGGE PROVINCIALE 9 marzo 2016, n. 2

Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

Art. 16

Criteri di aggiudicazione

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, i contratti pubblici previsti da questa legge sono aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come definita dall'articolo 17, comma 1.
2. Quando l'importo stimato dall'amministrazione è superiore a quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990, sono aggiudicati esclusivamente sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
 - a) i contratti pubblici relativi a servizi sociali, sanitari, scolastici e di ristorazione collettiva;
 - b) gli incarichi per i servizi di ingegneria e architettura e per tutti i servizi di natura tecnica;

c) i servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, in cui il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

3. ~~Gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore a 2.000.000 di euro~~ **Fermi restando i casi in cui è necessario il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente, gli appalti di lavori pubblici d'interesse provinciale d'importo inferiore alla soglia europea** possono essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso. In questi casi il prezzo è determinato mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari o con il sistema del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base dell'appalto. Ai fini dell'individuazione delle offerte anomale si applica la legge provinciale sui lavori pubblici 1993. Possono altresì essere aggiudicati con il criterio del prezzo più basso i lavori previsti dall'articolo 33.1, comma 2, lettera d), della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

4. I servizi e le forniture possono essere motivatamente aggiudicati con il criterio del prezzo o del costo più basso quando, alternativamente:

a) l'importo stimato dall'amministrazione non supera quello previsto dall'articolo 21, comma 4, della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990;

b) le forniture presentano caratteristiche standardizzate o condizioni definite dal mercato, fatta eccezione per quelle di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo

b bis) omissis (abrogata)

5. L'amministrazione aggiudicatrice può determinare il costo ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi, come definiti dall'articolo 68 della direttiva 2014/24/UE.

6. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 31

Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare

1. Per promuovere e incentivare l'accesso delle microimprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori fino a 100.000 euro sono affidati preferibilmente alle microimprese in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. In materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese ~~non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.~~

3. omissis (abrogato)

4. omissis (abrogato)

5. omissis (abrogato)

LEGGE PROVINCIALE 15 maggio 2013, n. 9

Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

Art. 18

Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) e disposizioni transitorie in materia di lavori pubblici

omissis

~~3. Per accelerare la realizzazione delle opere pubbliche, al fine di fronteggiare la crisi economica in atto, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici possono procedere all'affidamento di lavori con procedure negoziate senza la previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale sui lavori pubblici, per lavori di importo non superiore a due milioni di euro, avvalendosi dell'Agenzia provinciale per gli appalti e i contratti (APAC). Con regolamento sono definiti le modalità di presentazione delle offerte, nel rispetto della normativa vigente, e i rapporti tra amministrazioni aggiudicatrici e APAC.~~

4. omissis

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg

Regolamento concernente “Riordino e semplificazione dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici in attuazione dell'articolo 14 della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21 e ulteriori modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg”

Art. 46

Disposizioni finali e transitorie

1. ~~Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento si applicano alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo il 1° luglio 2023. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento acquistano efficacia a partire dalla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).~~ Dalla medesima data sono efficaci le abrogazioni effettuate dall'articolo 14, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 21 del 2021.

1 bis. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla data prevista dal comma 1.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 ter della provinciale 4 agosto 2021, n. 18 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 - 2023), fino all'adozione della normativa statale relativa alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la finanza di progetto si applicano le regole per la redazione del progetto preliminare previsto dall'articolo 15 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993.

3. Il capo III del titolo III del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012, come modificato dall'articolo 44, comma 1, lettera d) di questo regolamento, si applica fino alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo dell'articolo 12 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, della medesima legge provinciale.

4. Al fine di sostenere gli operatori economici nell'attuale fase di restrizione del mercato creditizio e di aumento dei tassi di interesse, assicurando ai medesimi una maggior disponibilità di liquidità, con riguardo ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore di questo regolamento e alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata ~~prima del 1° luglio 2023~~ **prima della data prevista dal comma 1**, il pagamento del credito residuo previsto dall'articolo 171, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 può avvenire prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, anche in deroga alle diverse disposizioni contrattuali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" di pari importo comprensivo dell'IVA di legge.

4 bis. Fino alla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), la Provincia, in deroga a quanto previsto dalle linee guida approvate ai sensi dell'articolo 19 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, applica il principio di rotazione con riferimento a ciascuna struttura organizzativa semplice; le altre amministrazioni possono applicare questo comma in conformità ai propri ordinamenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg

Regolamento concernente “Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”

Art. 60

Disposizioni finali e transitorie

~~1. Questo capitolato si applica all'esecuzione dei lavori pubblici il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata dopo il 1° luglio 2023.~~

1. Questo capitolato acquista efficacia a partire dalla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

1 bis. Questo capitolato si applica con riguardo all'esecuzione dei lavori pubblici il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla data prevista dal comma 1.”



IL DIRIGENTE GENERALE
- avv. Antonio Tita -

Cordiali saluti.

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).